

Ordinanza

Il Giudice Istruttore,

sentite le parti,

ritenuto che la A- s.p.a. ha agito per il netto determinato dalla differenza tra il proprio credito derivante dalla risoluzione del contratto e la somma di € 1.800.000,00 corrispondente al valore attribuito al bene, con riserva di agire per il di più,

ritenuto che in base alla clausola di cui all'art. 14 del contratto la società di leasing avrebbe potuto agire per l'intero e che la limitazione del proprio diritto di credito non dipende dal valore di mercato del bene,

rigetta

Il ricorso.

Spese al definitivo.

Treviso , 01/12/2011

Il Giudice Istruttore
dott. Antonello Fabbro

